

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PUCCI, TANTALO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO, MARABINI, MENEGHETTI, MORA, SILVESTRI

Presentata il 14 aprile 1983

Norme tributarie relative al settore agricolo.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ha radicalmente modificato l'istituto dell'opzione prevista dall'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di tutti i produttori agricoli che, in sede di dichiarazione annuale, intendano applicare la detrazione dell'imposta nei modi normali.

In sintesi le nuove disposizioni limitano l'esercizio della facoltà di opzione, vincolando tutti i produttori agricoli a permanere nel regime speciale forfettario per almeno un biennio, ed escludendo la possibilità dell'opzione stessa per i sog-

getti che esercitano attività di allevamento di bovini, con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame.

Una particolare disposizione di natura transitoria prevede, poi, la impossibilità di optare per la detrazione normale dell'imposta per gli anni 1984 e 1985.

Infatti con il primo dei tre commi viene preclusa a tutti i produttori agricoli, e quindi non soltanto agli allevatori, la facoltà di opzione per la detrazione dell'imposta nel modo normale se almeno nel biennio precedente non sono state applicate le disposizioni relative al regime speciale: in pratica, è consentito op-

tare per la detrazione nel modo normale una volta ogni tre anni.

Tale limitazione di carattere « temporale » non trova alcuna plausibile giustificazione, in quanto il regime speciale per l'agricoltura, come tutti i regimi agevolati, è opzionale, con la conseguenza che la eventuale rinuncia allo stesso non dovrebbe essere subordinata a vincoli punitivi.

Inoltre, l'attuale formulazione del quarto comma potrebbe comportare negativi riflessi per quanto concerne l'incentivazione agli investimenti.

Se, infatti, in un anno al produttore agricolo non è consentito optare per la detrazione nel modo normale e, di conseguenza, viene preclusa la possibilità di recuperare la maggiore imposta assoluta relativamente agli acquisti necessari per la ristrutturazione della propria azienda, i programmati investimenti saranno rinviati, con intuibili negative ripercussioni sotto il profilo economico e produttivo.

Particolarmente penalizzati risultano, poi, i soggetti che iniziano l'attività, i quali devono attendere due anni prima di poter optare per la detrazione nel modo normale, con la conseguenza che il produttore agricolo, se non vuole perdere tutta la maggiore imposta pagata per gli investimenti iniziali, è « costretto » ad optare per il regime normale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34, e cioè deve uscire completamente dall'ambito di applicazione del regime speciale, con l'ulteriore penalizzazione del vincolo triennale.

Con il terzo dei nuovi commi aggiunti si è inteso porre rimedio all'ormai noto problema dei rimborsi ottenuti da società di comodo nel settore zootecnico.

In merito alla suddetta modifica, si rileva come anche nel sistema IVA si sia voluto introdurre un criterio già adottato ai fini delle imposte dirette, e precisamente all'articolo 28, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Al riguardo, va evidenziato che per le due imposte non è stato adottato un cri-

terio univoco: infatti, ai sensi del citato articolo 28 è considerata attività agricola l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno « un quarto » dal terreno, mentre, in base alla modifica apportata all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, l'opzione per la detrazione nel modo normale è esclusa per gli allevatori che non dispongono di terreni dai quali risulti producibile « oltre la metà » dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato.

Nel rilevare il differente criterio adottato ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, occorre sottolineare che nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto non sono previste modalità di determinazione di mangimi « producibili » dai terreni; se dette modalità non vengono fissate in modo certo, si rischia di alimentare un notevole contenzioso, soprattutto in considerazione del fatto che l'opzione per la detrazione dell'imposta nel modo normale è sostanzialmente connessa alla richiesta di rimborsi.

La disposizione contenuta nel secondo dei nuovi commi ha carattere transitorio e preclude, in pratica, a tutti i produttori agricoli la possibilità di ottenere rimborsi prima dell'anno 1986.

In base alla suddetta disposizione, infatti, i soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui all'articolo 34 non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio.

Per i motivi sopra esposti, con l'articolo 1 si propone la revisione dell'istituto dell'opzione, ripristinando il precedente quarto comma e prevedendo l'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli animali vivi della specie bovina.

Inoltre, per ovviare agli inconvenienti sulla efficacia temporale delle disposizioni innovative, sorti a seguito dell'emanazione da parte del Ministero delle finanze del telegramma n. 340667 del 3 marzo 1983, è opportuno prevedere che le nuove norme hanno effetto dal 1° gennaio 1983 e, pertanto, con riferimento al periodo di imposta 1983, con implicita abrogazione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

* * *

Direttamente connessa alla emanazione delle nuove disposizioni, si appalesa la necessità di una riapertura del termine, scaduto il 31 gennaio 1983, per l'esercizio della facoltà di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34.

Con l'articolo 2 viene consentito che la suddetta facoltà può essere esercitata entro il 30 giugno 1983, ed entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione di cui al settimo comma del medesimo articolo 34, relativa all'assoggettamento ad imposta dei passaggi di prodotti agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi.

* * *

Con l'occasione, si propone una interpretazione autentica delle disposizioni contenute negli articoli 34 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che in passato hanno formato oggetto di interpretazioni contrastanti da parte degli Uffici IVA, alcuni dei quali hanno negato agli agricoltori del settore lattiero-caseario la possibilità di opzione per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, ai sensi del terzo comma dell'articolo 36, creando disparità di trattamento con le similari imprese industriali.

Pertanto, con l'articolo 3, anche alle imprese agricole che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa agricola viene consentita l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta con riferimento alle singole attività esercitate.

* * *

Relativamente all'articolo 4 della proposta di legge in commento, deve rilevarsi che la finalità dell'articolo proposto è quella di risolvere la nota questione sorta a seguito dell'invio dei documenti

di accompagnamento dei prodotti vitivini- coli ai sensi del decreto ministeriale 22 maggio 1975.

In base al richiamato decreto, detti documenti dovevano essere inviati al competente Istituto provinciale di vigilanza e non, come è avvenuto in molti casi, al Servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e foreste.

L'equivoco, dovuto al fatto che sui modelli forniti dalle tipografie autorizzate è prestampata la dizione « Organismo competente - Ministero agricoltura e foreste - via XX Settembre, n. 20 - Roma », ha comportato che il Ministero dell'agricoltura ha trasmesso la documentazione ai prefetti, avendo ravvisato, nell'errato invio, un comportamento doloso.

Da stime effettuate, risulta che, anche se venisse applicato il minimo della sanzione, i viticoltori sarebbero comunque chiamati al pagamento di somme per un ammontare di circa 3 miliardi, onere pesantissimo che aggraverebbe la già precaria condizione economica in cui si trova attualmente il settore agricolo.

Con l'articolo in questione, in considerazione soprattutto dell'assoluta mancanza di dolo, viene riconosciuto come validamente effettuato l'invio dei documenti di accompagnamento al Ministero della agricoltura, anche se non si tratta dell'organo competente.

* * *

L'articolo 5 della proposta di legge si prefigge lo scopo di una proroga delle disposizioni ed agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina che, come stabilito dall'articolo 26, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, scadono il 30 giugno 1983.

Considerati i diffusi benefici ed i riflessi di carattere economico che le agevolazioni anzidette hanno fino ad oggi procurato alla classe interessata, specialmente in sede di registrazione dei rogiti notarili di acquisto dei terreni, si sottolinea l'importanza di un mantenimento della normativa agevolativa, al fine di suscitare ancora interesse nella categoria

verso la formazione della piccola proprietà contadina.

Il presente articolo 5 della relativa proposta di legge tende, quindi, al conseguimento di tali scopi, mediante un ulteriore differimento dei termini previsti dalle disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590.

* * *

Scopo dell'ultimo articolo, sempre della proposta di legge in oggetto, è quello di eliminare talune contraddizioni sorte in merito alla giusta interpretazione dell'articolo 14 della tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 942.

Il secondo comma del precisato articolo 14 prevede infatti che sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo le « Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni ».

In realtà se le dichiarazioni suddette sono esenti in modo assoluto dalla imposta di bollo, non altrettanto avviene per l'autenticazione delle sottoscrizioni allorché gli interessati, al momento del ritiro della predetta certificazione, appongono la firma alla presenza dell'incaricato dell'ufficio, e ciò per quanto prescritto dal primo capoverso della nota all'articolo 1 della tariffa allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

A suffragare la pretesa degli uffici comunali dell'apposizione della marca di lire 3.000 al momento della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà, è l'espresso chiarimento del Ministero delle finanze contenuto nella nota n. 310043/82 dell'8 febbraio 1982 che co-

si precisa: « Al riguardo si dichiara che - a norma della disposizione contenuta nella nota marginale all'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni - l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni rese in carta libera ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sconta una sola volta l'imposta di bollo di lire 3.000 qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto ».

Date e considerate tali premesse, al fine di eliminare il pregiudizio in oggetto si è ritenuto opportuno sopprimere il primo capoverso della nota all'articolo 1 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, onde chiarire che le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo sia in sede di presentazione che di rilascio, ivi dunque compresa la sottoscrizione delle medesime.

Con lo stesso articolo 6 della presente proposta di legge si intende sopprimere l'articolo 10-ter della tariffa allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, con il quale è stato esteso anche alle cambiali agrarie l'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine.

* * *

Con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, il limite per la esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni sul valore globale netto è stato elevato a 30 milioni.

Tenuto conto degli attuali valori di mercato, con l'articolo 7 della presente legge viene proposta l'elevazione di detto limite a lire 150 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dal seguente:

« I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale. In caso di opzione, la detrazione di cui all'articolo 19 non è ammessa per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983 e con riferimento al periodo d'imposta 1983.

ART. 2.

I contribuenti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni possono avvalersi della facoltà di opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo fino al 30 giugno 1983, con effetto dal 1° gennaio 1983.

Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto, può essere revocata l'opzione esercitata ai sensi del settimo comma dello stesso articolo.

ART. 3.

I produttori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, che esercitano più imprese agricole o più attività nell'ambito della stessa impresa agricola, sono da intendersi compresi fra i soggetti che possono esercitare l'opzione prevista dal terzo comma dell'articolo 36 dello stesso decreto.

In tal caso, le opzioni previste al settimo e undicesimo comma del citato articolo 34 non hanno carattere soggettivo ma sono da intendersi riferite alla singola o alle singole attività specificate nella relativa comunicazione.

ART. 4.

L'invio dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1975 deve considerarsi, relativamente ai prodotti delle annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della presente legge, eseguito validamente ancorché effettuato al Servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste invece che all'Istituto di vigilanza dello stesso Ministero operante nella circoscrizione di spedizione.

ART. 5.

Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, prorogate al 30 giugno 1983 dall'articolo 26, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 1999.

ART. 6.

Nella prima parte della tariffa A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppressi rispettivamente il primo capoverso della nota all'articolo 1 e l'articolo 10-ter.

ART. 7.

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo la entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla tariffa allegata alla presente legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)		b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI			
		a) Aliquote sul valore globale dell'asse eredi- tario netto	Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre 4 fino a 8 . .	—	—	—	3	
oltre 8 fino a 14 . .	—	—	3	4	
oltre 14 fino a 20 . .	—	3	4	6	
oltre 20 fino a 60 . .	—	5	7	10	
oltre 60 fino a 150 . .	—	8	11	15	
oltre 150 fino a 200 . .	3	9	12	17	
oltre 200 fino a 400 . .	5	11	15	20	
oltre 400 fino a 700 . .	8	12	17	22	
oltre 700 fino a 1000 . .	11	14	19	24	
oltre 1000 fino a 1400 . .	15	15	20	25	
oltre 1400 fino a 2000 . .	19	16	21	26	
oltre 2000 fino a 2800 . .	23	17	22	27	
oltre 2800 fino a 4000 . .	27	18	23	28	
oltre 4000	31	19	24	29	